IX LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1983

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

PAG.	rag.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	Bressani Pier Giorgio, Relatore 3, 6
Adams and a supervisoria del trottomento	Ferrara Giovanni
Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Ammini-	FINI GIANFRANCO 16
strazione dello Stato, anche ad ordi-	FUSARO CARLO
namento autonomo, e del personale	GASPARI REMO, Ministro per la funzione
ad esso collegato (Approvato dalla I	pubblica 6, 10, 11, 15, 18
Commissione permanente del Senato)	IANNIELLO MAURO
(1024)	LODA FRANCESCO 9, 10, 11, 24
LABRIOLA SILVANO, Presidente 3, 6, 9, 19, 22, 24	SCAGLIONE NICOLA
BARBERA AUGUSTO ANTONIO 14	VERNOLA NICOLA 20



La seduta comincia alle 9.

CARLO FUSARO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 dicembre 1983.

Informo i colleghi che, sulla base delle nuove disposizioni regolamentari che disciplinano l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera, non potremo deliberare sul disegno di legge all'ordine del giorno, che reca oneri finanziari, se prima non sarà esaurita la sessione di bilancio: cioè, la fase deliberativa dell'iter legislativo potrà concretamente aprirsi solo nel momento in cui sarà stata approvata la legge di bilancio. Ciò vale per la I Commissione ed anche per la V Commissione, dal cui parere, in ogni caso, dipende la nostra possibilità di procedere alla deliberazione sul disegno di legge n. 1024.

La Commissione potrà pertanto procedere alla sola discussione sulle linee generali: poiché è prevedibile che saranno presentati emendamenti, si potrà procedere alla raccolta di questi, in modo da inviare il testo del provvedimento, in uno con le proposte emendative, alla Commissione bilancio per il prescritto parere per poter poi deliberare prima dell'inizio delle vacanze di fine anno.

Informo altresì la Commissione che il Governo ha reso noto di aver adottato, contestualmente al disegno di legge all'ordine del giorno, anche un disegno di legge riguardante il trattamento economico dei professori universitari di ruolo appartenenti alla prima ed alla seconda fascia, e di aver richiesto la trattazione contemporanea dei due provvedimenti. Per altro, ragioni di carattere tecnico hanno impedito di rispettare tale contestualità, dal momento che il disegno di legge sui professori universitari non risulta ancora presentato alle Camere. Debbo anche aggiungere che il Governo ha fatto presente la opportunità politica che i due rami del Parlamento discutano la materia nella stessa sede e nell'ambito della stessa Commissione; per la verità, anch'io condivido, in linea generale, l'opinione secondo la quale lo stato giuridico e quello economico dei pubblici dipendenti siano discussi nella medesima sede: vi è l'esigenza, a mio avviso, che la Commissione affari costituzionali sia permanentemente investita della materia, specie considerando la necessità di dare un assetto organico ed uniforme alla disciplina del trattamento economico delle diverse categorie del pubblico impiego.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressani.

PTER GIORGIO BRESSANI, Relatore. Desidero innanzi tutto far presente alla Commissione che ho accettato l'incarico di riferire sul disegno di legge ieri sera, ad ora piuttosto tarda, e pertanto la mia relazione, pur sforzandosi di essere completa, forse risentirà di qualche insufficienza dovuta alla ristrettezza dei tempi a mia disposizione.

Il trattamento economico provvisorio dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, e del personale ad essi collegato, scadrà il 31 dicembre di quest'anno e, con il provvedimento al nostro esame, si intende disporne la proroga al 30 giugno 1984.

Una prima osservazione che vorrei fare attiene al meccanismo della proroga ed agli effetti che deriverebbero dalla mancata approvazione del disegno di legge entro il 31 dicembre prossimo. Si tratta, infatti, di mantenere in vigore il trattamento economico complessivo di cui godono i dirigenti pubblici; la mancata approvazione della normativa in esame porrebbe quindi in uno stato di insuperabile difficoltà la Ragioneria generale dello Stato ai fini della corresponsione degli stipendi al personale in questione. Dico ciò preliminarmente al fine di sottolineare l'urgenza del provvedimento.

La prima domanda che si pone il relatore, esaminando il disegno all'ordine del giorno, è questa: qual è l'ambito di applicazione della normativa che stiamo esaminando? Chiaramente, essa è rivolta a disciplinare il trattamento economico dei dirigenti pubblici e del personale ad essi collegato ed ai fini dell'individuazione delle categorie di personale interessate, la relazione che accompagna il progetto di legge rinvia al disposto di precedenti provvedimenti aventi lo stesso oggetto; e di rinvio in rinvio si risale al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432. In base a tale normativa, le categorie di personale interessate dal disegno di legge sono rappresentate dai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti. Ciò significa che sono inclusi in questo provvedimento i professori universitari, per gli aspetti di trattamento economico qui indicati, i direttori degli enti del parastato, le categorie del personale militare equiparate alla dirigenza civile, i segretari comunali e provinciali, ed altre categorie. Ciò limitatamente al miglioramento del trattamento economico nella misura del 13 per cento di aumento, all'articolazione della progressione economica in otto classi biennali di stipendio ed agli altri benefici previsti dal disegno di legge.

Questo è, quindi, l'ambito di applicazione del provvedimento, a fronte del quale sarebbe utile, al fine di valutare appieno la posizione dei professori universitari di ruolo appartenenti alla prima ed alla seconda fascia, conoscere dal Governo il contenuto dell'altro disegno di legge che doveva procedere contestualmente a quello in esame, se non fossero intervenute delle difficoltà nel corso del suo iter.

Gli articoli del disegno di legge al nostro esame specificano dettagliatamente i benefici che si intendono concedere al personale. L'articolo 1 prevede, a decorrere dal 1º gennaio 1984, una maggiorazione degli stipendi iniziali annui lordi nella misura del 13 per cento. La progressione economica viene articolata, in maniera diversa da quella attuale, attraverso la previsione di otto classi biennali di stipendio ed una percentuale non più dell'8 bensì del 6 per cento; sullo stipendio così maturato la progressione si sviluppa in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, da computarsi sull'ultima classe di stipendio; quest'ultima disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 1984.

Perché si sono voluti estendere questi miglioramenti anche ai dirigenti? Perché si è voluta perequare la posizione della dirigenza a quella del personale non dirigente dell'Amministrazione dello Stato per il quale questi benefici sono stati previsti nell'ultimo contratto relativo al triennio 1982-1984, assieme ad altri quali il miglioramento degli stipendi tabellari, delle retribuzioni per il lavoro straordinario e dei compensi incentivanti. In particolare, per quel che riguarda le prestazioni lavorative straordinarie, il personale dirigente, esclusi i dirigenti generali, percepisce una retribuzione in misura inferiore ri-

spetto al personale non dirigente. Desidero, sempre a questo proposito, precisare che è opportuno modificare la situazione secondo la quale i direttori generali dell'Amministrazione dello Stato, in base ad una norma del 1972, non percepiscono la retribuzione per il lavoro straordinario, diversamente da quanto accade per i direttori generali delle aziende private. Ciò rappresenta l'ultimo colpo di piccone all'istituto della onnicomprensività della retribuzione per i dirigenti generali. I compensi incentivanti, cui ho accennato poc'anzi, sono il risultato della contrattazione e troveranno applicazione a partire dal 1º gennaio 1984 per ilpersonale non dirigente dello Stato; il provvedimento al nostro esame estende la corresponsione di tali compensi anche al personale dirigente. Accanto alle disposizioni che ho ricordato il disegno di legge ne contiene altre, quale quella che estende anche al personale dell'Istituto centrale di statistica, che è in tutto assimilato a quello dello Stato, i benefici previsti. Le ultime disposizioni riguardano la copertura finanziaria del disegno di legge.

Dopo aver detto queste cose, riterrei di avere esaurito il mio compito se non vi fosse un ultimo problema da prendere in considerazione, anche se questo non è forse in stretta correlazione con il merito del disegno di legge. Ho accennato prima che, tra coloro che percepiranno i benefici previsti da quest'ultimo, vi sono anche i direttori degli enti del parastato, mentre non sono ricompresi i dirigenti non direttori del medesimo settore, e ciò in base a quanto previsto dall'articolo 1. La posizione della dirigenza del parastato è diversa da quella della dirigenza dello Stato anche per quanto attiene alle fonti della disciplina del trattamento economico. Infatti, la legge n. 70 del 1975, che contiene disposizioni sugli ordinamenti degli enti pubblici e sul rapporto di lavoro del personale dipendente, ha attribuito alla disciplina contrattuale la regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti del parastato, compresi i dirigenti; nello stesso anno, con la legge

n. 382, relativa all'ordinamento regionale ed alla organizzazione della pubblica amministrazione, è stata ribadita l'attribuzione alla legge, e non alla contrattazione collettiva, della disciplina dello stato non solo giuridico, ma anche economico dei dirigenti dello Stato. Esiste, pertanto, una originaria diversità delle posizioni giuridiche anche dal punto di vista formale che, in qualche modo, ha determinato una diversità di contenuti a favore del personale del parastato. Di qui il fenomeno di rincorsa tra le due categorie, con conseguenti problemi di perequazione e di uniformità di trattamento, nonché di individuazione degli strumenti giuridici adeguati a conseguire tale obiettivo.

Ho accennato brevemente a tutti questi argomenti perché ritengo che la Commissione li conosca benissimo, avendoli affrontati in sede di approvazione della legge sul pubblico impiego. L'articolo 26 di quest'ultima ha previsto che il trattamento economico e normativo della dirigenza dello Stato e del parastato venga disciplinato con legge. Pertanto, il problema non è più quello della fonte normativa in senso stretto bensì quello della presentazione, da parte del Governo - come del resto è nelle sue intenzioni - di un disegno di legge organico che disciplini in maniera uniforme i vari aspetti dello status dei dirigenti pubblici.

Il problema che abbiamo oggi davanti consiste nel comprendere come favorire nel tempo un processo che ci avvicini a quel traguardo, cercando di rendere uniforme anche questa materia procedendo passo dopo passo.

Il relatore non è in grado di rispondere se il problema si ponga anche con riferimento al provvedimento in discussione: infatti, da un lato, vi è un contratto, rinnovato recentemente, che attribuisce ai dirigenti del parastato un determinato trattamento e, dall'altro, un disegno di legge che attribuisce, in via transitoria, determinati miglioramenti, al fine di pareggiare le posizioni rispetto a certi traguardi conseguiti dal parastato in sede di rinnovo contrattuale.

Occorre ancora dire che i miglioramenti economici previsti dal provvedimento in favore dei dirigenti statali sono visti da parte di altre categorie, tra le quali figura, appunto, quella dei parastatali, come un'occasione per chiedere ulteriori benefici. Si tratta di un problema che, a mio avviso, la Commissione deve esaminare, poiché la sua soluzione è condizionata anche al possibile reperimento dei fondi necessari per la copertura finanziaria di eventuali maggiori oneri.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Bressani. Vorrei sapere
se è sua intenzione presentare modifiche
al testo in esame tendenti a ripristinare
il collegamento dei trattamenti economici
in questione con quelli concernenti la docenza universitaria; mi riferisco, in particolare, al problema del rapporto tra la
posizione retributiva della dirigenza statale e quella propria dei professori universitari di ruolo appartenenti alla prima
ed alla seconda categoria.

PIER GIORGIO BRESSANI, Relatore. Signor presidente, con riferimento alla materia da lei indicata, ritengo preliminarmente necessario chiedere al Governo di conoscere i contenuti del disegno di legge predisposto in materia di status economico dei docenti universitari, che dovrebbe contenere ipotesi di miglioramenti economici diversi da quelli che sono previsti nel testo del progetto di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro per la funzione pubblica.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Il Consiglio dei ministri ha approvato nella stessa seduta, sulla base di una mia relazione, due distinti schemi di disegni di legge: il primo riguardante la dirigenza statale, che è oggi all'esame di questa Commissione, il secondo concernente i professori universitari. Era intenzione del Governo non soltanto

che i due provvedimenti fossero oggetto di esame contestuale da parte delle Camere, ma anche che si giungesse ad adottare un provvedimento organico che recasse misure di carattere definitivo. Tali provvedimenti sono per altro collegati se non direttamente quanto meno indirettamente - al problema del trattamento economico dei magistrati; e ciò anche in relazione alle note sentenze della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Sono stati avviati contatti con le organizzazioni che rappresentano i magistrati, tuttavia il recente rinnovo degli organi rappresentativi della categoria ha ostacolato l'inizio del confronto, determinando un ritardo che ha reso impossibile perfezionare il relativo provvedimento.

Stante tale situazione, il Governo è stato costretto ad approvare due distinti progetti di legge di carattere temporaneo, il primo concernente il trattamento dei dirigenti statali e l'altro riguardante il trattamento dei docenti universitari.

Il Governo sottolinea la necessità di approvare il provvedimento in discussione nel testo varato dal Senato ed auspica che la Camera voglia a ciò provvedere; infatti il trattamento dei dirigenti dello Stato riveste tuttora carattere provvisorio e scadrà il 31 dicembre prossimo. Le ragioni dell'auspicio del Governo sono anche legate al proponimento di scongiurare, per quanto possibile, il nicorso allo strumento del decreto-legge, in ottemperanza all'indirizzo vivamente espresso dal Parlamento. Il Governo ha avuto a tal punto presente la preoccupazione di evitare il ricorso al decreto-legge da giungere a riprodurre, con riferimento al trattamento dei dirigenti statali - al fine di evitare eventuali rinvii - le disposizioni vigenti per gli altri dipendenti dello Stato per quanto attiene la materia del compenso per lavoro straordinario e quella del premio di incentivazione.

Per quanto riguarda l'entità dei miglioramenti economici previsti per i dirigenti dello Stato, devo rilevare che essi si sono attestati lievemente al di sopra del 13 per cento, indicato come tetto programmato di inflazione. Per il 1984, invece, tali miglioramenti dovrebbero attestarsi al di sotto del 10 per cento, limite di inflazione programmato per tale anno. Occorre rilevare, inoltre, che, considerata la provvisorietà dei provvedimenti relativi al nuovo trattamento economico dei dirigenti dello Stato, essi, in definitiva, verranno a percepire qualcosa in meno rispetto a quanto previsto per altri comparti dell'impiego statale.

La DIRSTAT aveva chiesto un adeguamento economico più consistente, che ristorasse tale categoria di personale dagli effetti dell'inflazione, ma il Governo non ha ritenuto di aderire a tale richiesta, avendo intenzione di presentare un disegno di legge organico che risolva tutti i problemi della dirigenza, non solo quella statale.

Per quanto riguarda il compenso per lavoro straordinario, il relatore è stato molto preciso perché la legge del 1972. come ben sapete, aveva fissato il principio dell'onnicomprensività della retribuzione. Questo principio nel corso degli anni è stato vulnerato, anche perché gli stipendi dei dirigenti statali non sono stati adeguati al costo della vita, tanto che oggi, su circa 7 mila dirigenti dello Stato, sono meno di 400 quelli che non percepiscono l'emolumento per il lavoro straordinario, da cui vanno per altro sottratti i diretti collaboratori dei membri del Governo, per cui la cifra si riduce ancora sensibilmente; pertanto sembra logico non continuare a mantenere in vita un trattamento che è discriminante e ingiusto. Per le modalità della corresponsione del compenso in questione si applicano le disposizioni previste per gli altri statali e altrettanto deve dirsi per quanto attiene al premio di incentivazione che, come ben sapete, non sarà costituito, come per il passato, dalla distribuzione erga omnes di somme. Infatti, è intenzione del Governo, e al riguardo è in corso una serrata trattativa con le confederazioni sindacali unitarie, fissare punti di riferimento ben precisi che dimostrino un maggiore impegno di lavoro da parte di chi sarà chiamato a beneficiare di tale premio.

Il Senato, esaminando il provvedimento, ha approvato un emendamento con il quale si prevede che tale premio non sia corrisposto ai dirigenti generali, ai quali viene attribuito un assegno temporaneo mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a causa degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario.

Per quanto attiene al problema del trattamento economico dei docenti universitari, confermo che il Governo ha elaborato un apposito disegno di legge, del quale si auspica una rapida approvazione.

Non ho per altro obiezioni a che la Commissione inserisca nel disegno di legge in esame, con appositi emendamenti, norme volte a realizzare le finalità che tale disegno di legge si prefigge. Esso prevede, all'articolo 1, che, per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno, la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 decreto-legge 27 settembre 681, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 1982, n. 869, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni; ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni. La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno, di cui al primo comma, è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale. In sede di prima attuazione del provvedimento, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione di tali norme decorrono dal 1º gennaio 1984. Le disposizioni testé menzionate si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorché raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel

quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito. Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del citato decreto-legge n. 681, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei professori universitari a tempo pieno l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è riassorbito, fino alla concorrenza del suo intero ammontare, per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 39. In caso di passaggio del regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento, né all'attribuzione di assegno ad personam.

All'articolo 2 il disegno di legge precisa che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annue, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Circa il problema del trattamento economico dei dirigenti del parastato, è necessario fare una premessa in quanto non c'è alcun dubbio che, negli intendimenti del Governo, ci sia anche quello di regolare attraverso la legge tutta la materia

della dirigenza pubblica nelle sue diverse sfaccettature; a tale proposito debbo far notare che non sarà possibile mantenere i livelli di stipendio dei dirigenti statali, per i quali è previsto un incremento tabellare del 13 per cento dal 1º gennaio 1984, nel momento in cui verranno omogeneizzati i trattamenti dei dirigenti statali e parastatali perché, diversamente, si creerebbero evidenti situazioni di ingiustizia. Quindi estendere puramente e semplicemente la disciplina concernente la retribuzione attuale dei dirigenti statali al parastato, senza toccare, nel contempo, altri istituti di maggior favore di cui questi ultimi godono, appare cosa non logica e non giusta. Infatti, scopo del Governo è quello di porre sullo stesso piano tutti i dirigenti che operano nell'ambito dello Stato ed al riguardo posso confermare, ancora una volta, che questo è l'ultimo provvedimento di proroga in materia, perché presto verrà varata la nuova disciplina organica sulla dirigenza. Non credo - ripeto - che, allo stato attuale, si possano risolvere i problemi che abbiamo dinanzi approvando eventuali emendamenti al provvedimento in esame, perché questo sarebbe un modo di procedere surrettizio che creerebbe condizioni di favore, difficilmente rimuovibili in futuro.

Aggiungo che il settore del parastato ha ottenuto, qualche mese fa, alcuni miglioramenti che rientravano negli accordi di Governo; tuttavia, i contratti più sostanziosi, dal punto di vista economico, sono stati indubbiamente quelli degli addetti al settore sanitario. Com'è noto, il Ministero della funzione pubblica ha ammesso che vi sono stati destinati 300 miliardi in più del previsto a favore di tali addetti, che hanno visto così sanate alcune situazioni di squilibrio createsi in seguito alla riforma.

Non credo che una attesa di qualche mese possa dare l'impressione che il Governo voglia sfuggire ai propri impegni. D'altra parte, ammetto che vi sono certe organizzazioni sindacali di categoria, tipicamente corporative, che sembrano non mostrare di avere alcuna idea delle difficoltà finanziarie del paese e della esigenza - proprio perché esiste la legge-quadro e quindi deve essere costituito il Dipartimento della funzione pubblica - del Governo di disporre del tempo necessario per risolvere, nel loro insieme, i problemi del pubblico impiego, ciò che rappresenta l'obiettivo che lo Stato stesso intende raggiungere. Mi sembra che ad alcune organizzazioni di categoria manchi questa capacità di vedere in un'ottica unitaria i problemi esistenti in tale materia. A mio avviso il problema, così come viene posto da queste organizzazioni sindacali autonome, non concerne solo il parastato, poiché, attraverso gli eventuali ulteriori benefici ai dipendenti di tale settore, si tende, in realtà, ad innescare una serie di richieste a catena, con quella rincorsa tra le varie categorie, al di fuori di una visione unitaria dei problemi del pubblico impiego, che costituisce uno dei mali principali della burocrazia italiana. Uno dei mali che hanno determinato continue situazioni di malcontento e, in alcuni settori, anche situazioni di ingiustizia nei confronti dell'impiego privato che, naturalmente, subisce il morso della crisi molto più di quanto oggi, si può dire, non accada a chi, lavorando nel settore pubblico, attinge direttamente alle casse dello Stato. Raccomando, quindi, una sollecita approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno al fine di evitare le conseguenze negative di un eventuale vuoto normativo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole ministro per la sua esauriente esposizione. Prima di dare la parola ai colleghi che l'hanno richiesta, avverto che la seduta dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10 e che, essendo prevedibile uno slittamento dei tempi per quanto riguarda l'inizio delle votazioni in Aula, ritengo che la Commissione potrà continuare i propri lavori fino alle 10,15 circa, per poi sospenderli e riprenderli non appena sarà possibile in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Aggiungo brevemente che la Commissione si rende perfettamente conto della necessità di fare quanto è possibile per

potere deliberare sul disegno di legge in esame entro il prossimo 31 dicembre: ciò, però, non può che avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia procedimentale della Commissione stessa, anche per quanto riguarda le eventuali modifiche da apportare al contenuto del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LODA. Ringrazio il presidente per quest'ultima precisazione di carattere procedurale, che mi consente anche di sottolineare, innanzitutto, la disponibilità del gruppo comunista a che la Commissione proceda all'esame del provvedimento nei tempi di oggettiva sollecitudine ed urgenza che ci sono stati rappresentati; ovviamente, noi siamo disponibili a che il Presidente della Commissione chieda al Presidente della Camera l'autorizzazione affinché la Commissione possa riunirsi nei tempi successivi alle prossime ferie natalizie, ma anticipatamente rispetto alla ripresa dei lavori della Camera, sì da consentire che il disegno di legge possa giungere al termine dell'iter legislativo in tempi utili in relazione ai successivi adempimenti di competenza della Ragioneria dello Stato.

Credo che noi dobbiamo prendere atto positivamente di come il Governo non abbia scelto la strada della decretazione di urgenza, dal che quindi risulta confermata la posizione di dominus del Parlamento in ordine all'approvazione del provvedimento, posizione che non è confiscabile da parte di altri organi dello Stato che neppure possono comprimere gli autonomi poteri decisionali spettanti alla Camera. Tuttavia, il provvedimento all'ordine del giorno presenta molteplici problemi. La relazione dell'onorevole Bressani credo rispecchi puntualmente tutta una serie di questioni su cui la Commissione è chiamata a compiere delle scelte. Voglio dire preliminarmente che, nei riguardi degli interrogativi che il relatore si poneva, e che egli ha posto direttamente al Governo, da parte del ministro sono venute solo talune risposte. Il rappresentante del

Governo non ha dato risposta, per esempio, al quesito decisivo concernente il problema del trattamento economico dei docenti universitari. Premesso che uno degli aspetti censurati e censurabili del provvedimento è quello costituito dalle disposizioni ultronee e non persuasive rispetto a quella che prevede l'incremento dello stipendio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nella misura del 13 per cento, rilevo come il Governo non abbia chiarito pur essendovi stata in merito una precisa richiesta del relatore - i termini reali con cui il provvedimento, che avrebbe dovuto essere oggetto di esame contestuale, risolverà la questione. Con quali criteri, con quale ratio, si raggiungerà questo scopo? Il Governo ha cioè puramente e semplicemente reso noto il fatto di aver deliberato uno schema di disegno di legge concernente i docenti universitari, ma non ha chiarito, ripeto, i termini di tale provvedimento. Mi sembra che questo sia un po' poco e ne deriva, comunque, un quadro confuso perché non è chiaro se questo sia un modo per eludere i nodi esistenti o, al contrario, per anticipare, come a me è sembrato di intendere, in positivo alcune scelte. Inoltre, il quadro che ne risulta è altresì confuso perché non si viene incontro alle puntuali, logiche richieste avanzate dal relatore sui problemi che sono tuttora aperti. Infine, nello atteggiamento del Governo debbo rilevare un elemento sotto certi aspetti problematico e stridente, che mi ha indotto ad ascoltare con qualche perplessità l'osservazione finale svolta dal ministro circa il disegno unitario in materia di pubblico impiego di cui il Governo lamenta la mancanza e che dovrebbe riordinare il vasto arcipelago rappresentato, appunto, dal pubblico impiego, dominato da spinte corporative. In realtà, con questo suo atteggiamento il Governo compie delle scelte precise, ritenendo più facilmente praticabile assecondare le spinte corporative che provengono dal mondo universitario, mentre pensa di poter disporre di mezzi per una più ruvida resistenza a fronte delle spinte corporative del parastato.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. I docenti universitari si trovano nelle stesse condizioni dei dirigenti dello Stato in quanto non hanno stipulato un accordo che riguardi il loro trattamento economico. Questo è il punto da cui deriva l'analogia esistente tra le due situazioni, laddove per il parastato non esiste diversità di trattamento.

Francesco LODA. Se interpreto bene la risposta che ha dato ora il ministro, essa dovrebbe avere questo senso: il Governo, a fronte delle sollecitazioni provenienti dal mondo universitario, decide l'aumento della retribuzione nella misura percentuale del 13 per cento, così come previsto dal disegno di legge in esame. Ciò significa che il Governo ha compiuto un passo indietro anche rispetto alle aperture manifestate pochi minuti fa.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Per precisione desidero ricordarle che, come già accaduto in precedenti occasioni, il Governo intende provvedere all'adeguamento retributivo contestuale dei dirigenti dello Stato e dei docenti universitari. Le due questioni sono sempre andate di pari passo per cui, giustamente, i due provvedimenti sono stati deliberati nello stesso giorno dal Consiglio dei ministri.

Francesco LODA. Questo è un dato storico, ma il punto nodale è un altro: il disegno di legge, che doveva rivestire carattere di mera proroga di un determinato trattamento, prevedendo nel contempo taluni aumenti retributivi, contiene invece disposizioni ulteriori, quali, ad esempio, quella relativa al compenso per lavoro straordinario e quella relativa agli assegni incentivanti che sono al di fuori dalla logica cui avrebbe dovuto essere ispirato il provvedimento medesimo. Nella previsione dell'aumento percentuale del 13 per cento dello stipendio annuo sono accumunati - e non poteva che essere così perché lo stato dirigenziale preesiste a questo provvedimento ed è un dato non

superabile – i dirigenti dello Stato ed i professori universitari.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Ciò non comporta una maggiorazione di spesa perché il provvedimento si autofinanzia con le poste già iscritte nel bilancio.

Francesco LODA. Quello che mi preme sottolineare è che ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza complessa e delicata che certamente non potrà non influire sul nostro lavoro.

Il gruppo comunista si riserva di presențare successivamente gli emendamenti che riterrà opportuni. Credo che anche il Governo abbia questa intenzione, ma una valutazione degli stessi non potrà che avvenire in tempi successivi per cui oggi non potremo recuperare con proposte concrete tutte le esigenze emerse nel corso della discussione.

Detto questo, non posso non sottolineare che il disegno di legge in esame appare del tutto inadeguato, e ciò non solo perché manca un disegno organico della dirigenza, così come è stato unanimemente rilevato al Senato, ma anche perché contiene disposizioni transitorie che risentono di tutti i limiti derivanti dalla mancanza di un quadro di riferimento normativo per la definizione del quale il Governo è in ritardo, non avendo mantenuto i propri impegni ed avendo, conseguentemente, prorogato di volta in volta i vari termini previsti nelle norme legislative in materia. Il ritardo si è, quindi, caricato di problematiche e di tensioni derivanti, per l'appunto, dalla mancata soluzione delle questioni esistenti; il tutto ha conferito alla disciplina transitoria forti elementi di contraddittorietà. Infatti, il provvedimento viene incontro ai problemi della dirigenza dello Stato, ma non sovviene alle esigenze transitorie che derivano dalla oggettiva situazione del parastato.

Dicendo questo, non intendo mettere in discussione le buone intenzioni manifestate dal Governo in ordine alla necessità di affrontare questo problema. I buoni propositi del Governo, però, rappresentano di

per sé stessi un elemento di sollecitazione non eludibile al fine di dare risposte credibili ad ambedue i settori interessati che avvertono queste esigenze di transitorietà. Certamente, la questione si pone in termini più pressanti per il personale statale, ma ciò non toglie che anche per quello parastatale, che pure ha trovato nella contrattazione di recente conclusasi un momento di adeguamento, debba essere presa in considerazione la possibilità di realizzare operazioni congrue di perequazione transitoria delle diverse categorie dei dirigenti, dato che la medesima contrattazione ha fornito solo soluzioni parziali. La soluzione, pur se transitoria, non può che essere legislativa: altrimenti si verrebbe incontro soltanto alle esigenze del settore statale mentre si lascerebbero del tutto insoddisfatte le esigenze, anche esse transitorie, di perequazione derivanti - lo ripeto – dalla oggettiva situazione del settore del parastato. Credo sia insopprimibile questa necessità di dare, sia pur transitoriamente, soluzione a tutti questi problemi; cosa questa che il provvedimento al nostro esame non realizza affatto. Inoltre, è necessario stare attenti a non compromettere le future soluzioni con l'approvazione di disposizioni che potrebbero dimostrarsi, in un momento successivo, incompatibili con quelle di riordino complessivo. Per questa ragione il disegno di legge dovrà essere emendato, se non si vuole compromettere lo status e l'identità professionale dei dirigenti del settore degli enti parastatali.

Credo che qualche problema si ponga anche per i settemila dirigenti dello Stato in relazione all'identità professionale ed alla definizione puntuale delle funzioni dirigenziali. Circoscrivendo il provvedimento alla pura e semplice questione dell'aggancio del trattamento economico, lasciando impregiudicate tutte le questioni attinenti alla complessa e delicata questione della identificazione delle funzioni e, quindi, allo stato giuridico, dovremo compiere poi un'opera di perequazione transitoria, rispetto alla quale non riusciamo ad essere rassicurati dalla chiusura che il Governo ha ancora una volta ribadito.

Pensiamo anche noi che sia necessario avere una visione unitaria dei problemi del pubblico impiego e, in particolare, dei problemi riguardanti la dirigenza. Occorre davvero uscire dalle angustie corporative, dalla pratica della microcontrattazione, dalla ricerca di soluzioni di piccolo cabotaggio che non risolvono i problemi della pubblica amministrazione.

Recuperare una logica unitaria - lo dico anche con riferimento al provvedimento in discussione - non significa offrire aperture rispetto a tensioni corporative, significa, invece, affrontare razionalmente e opportunamente i problemi sul tappeto, dando loro soluzioni durature ed organiche. La riconosciuta transitorietà è il limite maggiore del provvedimento all'ordine del giorno, il quale, ad esempio, non affronta il grave problema della notevole carenza di organici nel settore della dirigenza dello Stato. Avremmo preferito che il disegno di legge in discussione. pur rivestendo carattere transitorio. non eludesse problemi così spinosi. Il gruppo comunista valuterà, tuttavia, l'opportunità di presentare emendamenti ed intende farsi carico della particolare situazione che le norme in esame propongono di affrontare, così come dei tempi entro i quali esse devono essere approvate. Insistiamo, comunque, nel chiedere al Governo una più ampia apertura e una più attenta valutazione dei problemi esistenti e di quelli che emergono in relazione al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 15.

GIOVANNI FERRARA. Non posso evitare, esprimendomi sul provvedimento in discussione, di muovere al Governo un duplice rilievo. In primo luogo, il disegno di legge concernente l'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stato presentato al Senato solo il 6 dicembre scorso, quando il Governo sapeva già da tempo che il 31 dicembre sarebbe scaduta la normativa di proroga, più volte reiterata attraverso decreti-legge, del trattamento economico di tale categoria di personale. In secondo luogo, il ministro ci ha detto cose egregie, commendevoli, manifestando il suo intendimento di realizzare una disciplina di carattere generale del trattamento economico della dirigenza, che sia ispirata a norme di carattere generale e che riguardi tutti gli appartenenti alla categoria. Ma è da rilevare che lo stesso Governo, presentandoci un provvedimento molto spiccio e particolare, che riguarda solo la dirigenza statale e trascura i docenti universitari e tutte le altre categorie equiparabili, contraddice questa linea. Prendiamo atto con piacere dell'intendimento del Governo, delle buone intenzioni che ha espresso, ma non possiamo non rilevare come queste intenzioni siano soltanto proclamate, e come i comportamenti concreti siano in palese contraddizione con la linea enunciata.

Venendo al merito, a nome mio personale e del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro di non avere alcuna difficoltà ad esaminare, con un atteggiamento molto aperto, il disegno di legge in esame, a condizione però che il testo, che ci auguriamo raccolga il consenso di tutti i gruppi, rimedi in modo significativo alle carenze lamentate in relazione al problema dell'unitarietà della disciplina. Ritengo, infatti, che non si dovrebbero più consentire eccezioni discrezionali o differenziazioni di trattamento tra coloro che appartengono alla dirigenza e coloro che ad essa sono assimilabili o assimilati.

Mi preme fare un riferimento specifico al problema dell'estensione dei benefici economici recati dal provvedimento ai professori universitari e non ho alcuna remora o preoccupazione a trattare questo argomento. Dico subito che respingo o che respingerei con molta durezza eventuali considerazioni circa il carattere personale o corporativo della mia posizione. È tempo che si consideri che i problemi dell'università si legano strettamente a

quelli del degrado della cultura e della società, inerendo in modo intimo alla crisi profonda della ricerca scientifica in Italia. Sappiamo che, oggi, molti docenti universitari sono costretti ad abbandonare la ricerca perché mal retribuiti e sono sovente spinti ad abbandonare l'opzione per il tempo pieno per poter praticare la libera professione. In sede di prima attuazione della legge n. 382 del 1980, presso l'università di Roma l'80 per cento dei docenti aveva optato per il tempo pieno. La voluta manipolazione delle disposizioni, lo svuotamento delle norme della legge n. 382, la continua mortificante situazione retributiva hanno indotto, di fatto. molti docenti a rinunciare alla loro scelta originaria; ciò con gravissimo deterioramento dell'impegno profuso nella ricerca ed anche con l'allontanamento di numerosi professori che hanno preferito continuare all'estero la loro attività di ricerca, con quali conseguenze per noi è facile immaginare. Ecco perché credo che fin da adesso bisogna porre rimedio a questa situazione, con l'equiparazione del trattamento economico dei dirigenti dello Stato a quello dei professori universitari, così come previsto da un disegno di legge non ancora presentato alle Camere, e anche in ottemperanza ad una sentenza della Corte costituzionale, la cui attuazione questa Commissione dovrebbe sentire particolarmente aderente ai suoi compiti istituzionali. Si deve cioè, con questo disegno di legge, ricomporre quella frattura determinatasi in passato, realizzando in questo modo quanto è stato affermato dalla Corte costituzionale.

Quanto alla equiparazione dei dirigenti degli enti pubblici ai dirigenti dello Stato, ritengo che, in realtà, le considerazioni svolte dal ministro Gaspari possano soddisfare solo in parte. Non sono chiari, infatti, i termini della possibile equiparazione tra questi dirigenti e quelli statali, né abbiamo alcuna possibilità di raffronto concreto e convincente della situazione attuale dei dirigenti degli enti pubblici, di quelli che dovrebbero o potrebbero aspirare a trattamenti equipollenti

a quelli statali e di quelli che invece non avrebbero questo diritto. Si tratta di un problema molto importante e il Governo per la verità, non ci dà, con l'indirizzo seguito in questi ultimi mesi, alcuna indicazione concreta sulla quale poter basare una decisione. Pertanto, chiediamo al Governo maggiori delucidazioni in proposito ed un maggiore impegno per fare in modo che, finalmente, a situazioni uguali corrispondano trattamenti economici uguali.

CARLO FUSARO. Signor presidente, colleghi, signor ministro, io ho già presentato un emendamento al disegno di legge in esame, ma del contenuto di questo parlerò successivamente. Mi pare che ora dobbiamo affrontare la questione in esame nei suoi termini generali; ho preso atto con compiacimento delle intenzioni manifestate dal Governo, per il tramite del ministro della funzione pubblica, circa il fatto che si è in presenza dell'ultimo provvedimento di proroga per quanto riguarda il trattamento economico dei dirigenti dello Stato. Il Governo, ed in particolare il ministro, hanno asserito la ferma intenzione di procedere entro poche settimane ad un intervento compiuto ed organico volto alla riforma della dirigenza statale e ad esaminare i problemi del trattamento economico dei docenti universitari (il provvedimento relativo - è stato il ministro a dirlo - dovrebbe essere esaminato contestualmente al disegno di legge all'ordine del giorno), nonché di portare a soluzione quei problemi concernenti la materia del trattamento retributivo dei magistrati, sollevati anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, la quale ha risolto, in sede giurisdizionale, situazioni individuali, lasciando aperte le questioni di carattere generale.

Di questa volontà, evidentemente, prendiamo atto con soddisfazione, però è necessario anche formulare talune considerazioni di carattere generale, la prima delle quali è che, per quanto attiene alla dirigenza statale, va sottolineato con forza che la via maestra è quella della riforma. Solo in questo quadro, cioè, è possibile ricondurre ad un minimo di organicità la

regolamentazione del settore, sulla base fondamentale del riconoscimento della professionalità di chi esercita o deve esercitare la funzione dirigente, professionalità che è stata fino ad oggi sacrificata – con gravi danni per la amministrazione pubblica e parastatale – per una serie di considerazioni che non è il caso di richiamare in questa sede.

Ora, si dice che la dirigenza statale è ferma da diverso tempo e che, quindi, bisogna provvedere. Sotto questo aspetto, la prima osservazione, che il disegno di legge in esame induce a formulare, è che vi sono alcuni elementi che, rispetto al semplice aumento del 13 per cento (che poi rappresenta la sostanza del provvedimento), appaiono ultronei. E, d'altra parte, questa circostanza è già stata rilevata, presso l'altra ramo del Parlamento, se non sbaglio, dal senatore Sandulli. E questa è una prima considerazione che noi volevamo fare.

Il secondo rilevante elemento da mettere in evidenza è costituito dallo sganciamento del trattamento economico dei docenti universitari da quello dei dirigenti dello Stato. In materia è stato approvato dal Governo un disegno di legge, e di ciò diamo atto al Consiglio dei ministri; d'altra parte, ci troviamo di fronte a circostanze oggettive che hanno impedito l'esame contestuale dei due provvedimenti, anche se è necessario tenere nel giusto conto le considerazioni che il collega Ferrara ha svolto poc'anzi e che ora io non ripeterò, ma che ritengo siano profondamente fondate. Intendo, cioè, fare riferimento al provvedimento concernente il ruolo dei docenti universitari, le loro condizioni economiche, le possibilità loro offerte di svolgere la ricerca; si parla di docenti all'ultima classe di stipendio, quindi di coloro ai quali l'università tiene maggiormente ed ai quali deve chiedere di più. Io penso che non si possa tralasciare questo problema perché, tutto sommato, la legge di riforma del 1980 lo aveva risolto; anche se, successivamente, tutta una serie di provvedimenti ha fatto sì che per i docenti che si trovavano in tale posizione lo sganciamento, rispetto alla dirigenza statale, diventasse realtà e ciò contro la volontà manifestata in precedenza dal legislatore. Quindi, si tratta di un aspetto fondamentale, sul quale è necessaria un'assoluta chiarezza. Del resto, parla per me la relazione introduttiva all'altro disegno legge e, quindi, non credo che sia il caso di soffermarsi ancora su questo aspetto: il punto è quello dell'opportunità di inserire tale aspetto nel disegno di legge in esame che, per motivi che comprendo, noi siamo chiamati - nei limiti dell'autonomia del Parlamento - ad approvare in tempi rapidi per non creare problemi alla Ragioneria generale dello Stato. Rimane l'ultima questione concernente il parastato, diversa da quella di cui ora ho parlato, ma tale comunque da presentare punti di contatto con la stessa.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Lei dice di essere favorevole all'estensione del trattamento economico ai docenti universitari, ma questa è già prevista dall'articolo 1.

CARLO FUSARO. Non è esatto: l'articolo 1 prevede l'estensione per quanto riguarda l'aumento del 13 per cento. L'osservazione del collega Barbera è per altro ragionevole e mi consente di chiarire il mio pensiero; l'aspetto che riguarda l'aumento del 13 per cento è relativo all'intera docenza universitaria, mentre il secondo aspetto specifico che il collega Ferrara ha introdotto, e sul quale sto cercando - come era nelle mie intenzioni - di esprimere la mia opinione, riguarda il diverso aspetto del trattamento dei docenti universitari che si collocano nell'ultimo scaglione di stipendio. È necessario esaminare la situazione di coloro che abbiano maturato l'ultima classe di stipendio e che abbiano optato per il tempo pieno: per questi il collegamento al trattamento economico degli ambasciatori di prima classe è previsto semplicemente come tetto massimo. In pratica, non sono più previsti gli aumenti che poi, a loro volta, hanno scadenza ciclica. Io credo, comunque, che i colleghi sappiano come stanno realmente le cose; il problema, dunque, è quello di provvedere ad adeguare il trattamento dei professori universitari a tempo pieno a IX LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1983

quello dei dirigenti generali dello Stato di livello A.

E passo ora ad affrontare il problema dei dirigenti del parastato, che è diverso, ma che, tuttavia, presenta punti di contatto in quanto ci troviamo di fronte ad un altro gruppo di dirigenti che si trovano in una situazione particolare, della quale ora non farò la storia. Si tratta di una categoria di personale che, fino ad una decina di anni fa, riceveva un trattamento che, per molti versi, era privilegiato rispetto a quello dei dirigenti dello Stato; però è altrettanto vero che tale situazione si è profondamente modificata nel tempo ed anzi, oggi, essa risulta sostanzialmente ribaltata. Del resto, che ciò sia vero e che sia intenzione del legislatore e del Governo di giungere ad una parametrazione e ad una equiparazione dei rispettivi trattamenti è dimostrato da tutta una serie di riferimenti ed è altresì stato ribadito da un ordine del giorno approvato dal Senato che impegna il Governo ad assicurare parità di trattamento economico tra dirigenti del parastato e quelli della corrispondente qualifica dell'amministrazione dello Stato. Tale equiparazione dovrebbe aver luogo a partire dal 1985. Ma è chiaro che se, nel frattempo, si realizzano le innovazioni che il disegno di legge prevede, ecco che, di nuovo, si dà luogo ad una difformità di parametri.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Ma se verrà approvata una legge che regoli organicamente il settore dello Stato e quello del parastato non si creerà tale situazione.

CARLO FUSARO. In realtà non è così. Mi permetto di far rilevare al ministro Gaspari che è lui che ipotizza una determinata situazione. La verità è che siamo di fronte ad un disegno di legge che prevede disposizioni ben precise, mentre le sue dichiarazioni costituiscono solo un impegno a realizzare quella riforma organica che tutti noi auspichiamo.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. La riforma organica dell'intero settore della dirigenza è una scelta che il Governo ha già compiuto.

CARLO FUSARO. Ne abbiamo preso atto con soddisfazione: ma se redigiamo una sorta di graduatoria dei vari tipi di impegni, quello già tradotto nel disegno di legge approvato dal Senato è certamente più cogente di quello che si deve ancora tradurre in un provvedimento da presentare alle Camere.

Un'altra breve considerazione. Ho voluto verificare se, come qualcuno ha affermato, i dirigenti del parastato siano in numero sproporzionato rispetto al totale dei dipendenti di quel settore. Ebbene, in base ai dati che mi sono stati forniti, e che credo abbiano una certa validità, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato il rapporto tra dirigenti e dipendenti è di uno a quarantatrè, mentre nel parastato questo rapporto è di uno a trentasei.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. È una documentazione di parte...

Carlo FUSARO. Sono compresi tutti i ministeri. Concludendo, ritengo che la cosa migliore sarebbe quella di attuare una riforma organica della dirigenza. In attesa, riteniamo che sia necessaria una estensione delle norme del provvedimento in esame ai docenti universitari – per i quali il Governo ha predisposto un apposito disegno di legge che, per altro, non è stato ancora presentato alle Camere – ed ai dirigenti del parastato nei quali si registrano livelli di sperequazione notevoli.

NICOLA SCAGLIONE. Credo non possa essere sottovalutato lo stato di estremo disagio nel quale si trova ciascun membro di questa Commissione di fronte a questo provvedimento: uno stato di disagio che non deriva solo dalla ristrettezza dei tempi che abbiamo a disposizione per adottare una decisione su una materia assai complessa, ma che nasce, evidentemente, anche dalle considerazioni appassionate svolte dal ministro Gaspari in ordine alla situazione finanziaria del paese e al senso

di responsabilità che ciascun gruppo politico deve avere nei confronti di problemi di tale natura. Credo che le dichiarazioni rese oggi dal ministro non vadano tenute sullo sfondo, così come credo non vada sottovalutato, o liquidato con poche battute, l'impegno riconfermato ora dal Governo di procedere ad una riforma organica della dirigenza dello Stato, con un provvedimento che è atteso da tutto il paese, affinché termini questa continua rincorsa dei trattamenti economici e normativi tra i diversi comparti dell'amministrazione pubblica.

Se il disegno di legge si fosse limitato alle prime quattro righe dell'articolo 1, cioè alla pura e semplice proroga del trattamento economico dei dirigenti dello Stato, non vi sarebbe stata da parte mia alcuna difficoltà ad approvarlo. Ma nel momento in cui, nella seconda parte dell'articolo 1, e poi nei successivi articoli, si delineano una serie di modifiche dei trattamenti economici - anche se il ministro ha spiegato che riguardano soltanto alcune centinaia di dipendenti e si muovono nel limite di quel famoso tetto del 13 per cento - mi trovo in grande difficoltà a non tener conto delle esigenze legittimamente poste sia dalla categoria dei professori universitari, sia dalla dirigenza del parastato. Ritengo, pertanto, che la Commissione debba fare uno sforzo, sia pure nei tempi assai ristretti che abbiamo dinanzi per una decisione sul provvedimento, per tener conto delle esigenze di queste altre due categorie che non possono essere trascurate nel momento in cui non ci si limita ad una mera proroga del trattamento economico dei dirigenti dello Stato, ma si finisce per incidere in maniera determinante sul trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato. Né mi sembra convincente l'argomento addotto dal ministro, per il quale non si è voluto affrontare il problema del trattamento economico dei professori universitari in quanto per essi non è stato stipulato un contratto, perché non si è proceduto neanche ad affrontare le questioni concernenti i dirigenti del parastato, per i quali, invece, esiste un contratto cui far l riferimento per l'applicazione del trattamento della dirigenza statale.

GIANFRANCO FINI. Il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale esprime innanzitutto la speranza che l'adeguamento del trattamento economico dei dirigenti dello Stato, previsto dal disegno di legge in esame, sia veramente provvisorio e cioè che entro il 30 giugno del 1984 possa essere finalmente realizzata la riforma organica e globale della dirigenza dello Stato e, in generale, della dirigenza degli enti pubblici e locali. Mi sia anche consentito dire che la mia è una speranza fortemente venata di scetticismo, specie se riferita ad una scadenza certamente vicina qual è quella del 30 giugno. In ogni caso è una speranza, perché mi sembra che, fra le tante categorie che possono, a mio avviso, lamentare a ragione una grave inadempienza da parte del potere esecutivo nei loro riguardi, quella dei dirigenti statali abbia più diritto delle altre di esprimere la propria insoddisfazione.

Più che di velleità settoriali per conservare o acuire privilegi, si tratta, infatti, di un risentimento diffuso e, a nostro guidizio, giustificato; infatti non si può non constatare che le retribuzioni dei dirigenti dello Stato sono profondamente sperequate rispetto a quelle di altre categorie di dipendenti statali e, soprattutto, rispetto a quelle degli altri dirigenti pubblici e privati che, pur ricoprendo incarichi di pari grado e responsabilità, sono maggiormente retribuiti. Ma, soprattutto, si tratta di un'insoddisfazione che deriva dal fatto che negli ultimi dieci anni è stato il ruolo stesso dei dirigenti statali - cioè la figura ed il prestigio di questa categoria - ad essere pesantemente colpito, snaturato e, per certi aspetti, mortificato; mi sembra pertanto che la difesa e la riconquista della dignità dello Stato passi anche - e non marginalmente - attraverso la difesa e la riconquista del ruolo di tale categoria di personale.

Ciò premesso, preso atto con soddisfazione del fatto che il Governo ha preferito evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza per far fronte alla proroga del

IX LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1983

trattamento economico del personale in questione, va pur detto che il disegno di legge in esame è comunque sempre una misura provvisoria, capace cioè di sanare solo in piccola parte gravi ingiustizie e sperequazioni. Nel merito, infatti, il provvedimento in esame è ben lungi dal valorizzare adeguatamente gli alti gradi tecnico-amministrativi dello Stato; a tal riguardo, ad esempio, ci sembra che prevedere compensi per il lavoro straordinario ed un premio di incentivazione sia fortemente in contrasto con la figura ed il ruolo del dirigente che, per i tempi ad alta tecnologia in cui viviamo, assume sempre più il connotato di un dirigentemanager. In conclusione, quindi, ci sembra - pur con molte riserve e ribadendo l'assoluta necessità di procedere ad una revisione globale ed organica della materia - che la situazione oggettivamente esistente renda improcrastinabile l'approvazione del disegno di legge in esame, proprio al fine di non penalizzare ulteriormente la categoria dei dirigenti dello Stato, già pesantemente mortificata. Da queste considerazioni scaturisce il nostro atteggiamento favorevole, nella sostanza, al disegno di legge in esame; valuteremo inoltre con attenzione ed interesse tutti quegli emendamenti volti ad estendere i benefici recati dal provvedimento anche ai dirigenti degli enti parastatali ed ai docenti universitari, personale questo che versa nella stessa condizione in cui si trovano i destinatari del progetto di legge.

MAURO IANNIELLO. Ieri sera, aggirandomi nei corridoi di Montecitorio, ho avuto il piacere di avere uno scambio di idee con il ministro: in quel momento non sapevo ancora se l'ufficio di presidenza della Commissione avesse deliberato o meno l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento di cui stiamo discutendo; stamattina, giunto in Commissione alle 10, mi sono trovato di fronte ad una convocazione fissata per le 9, al fine di esaminare questo disegno di legge. Certamente, questo è un modo troppo raffazzonato e frettoloso di affrontare argomenti delicati come quello in esame,

anche se i tempi che abbiamo davanti sono estremamente ristretti. Per la verità, io condivido il parere di quanti hanno rilevato che, se è vero che abbiamo una scadenza rigida - il 31 dicembre - è però anche vero che questo provvedimento è stato presentato al Senato quattro o cinque giorni fa. Ora, non si può pensare di legiferare in una materia così delicata. attraverso una serie successiva di proroghe dei trattamenti provvisori del personale dirigente dello Stato, senza pervenire ad una conclusione o almeno all'impostazione di una conclusione organica di quella che dovrà essere la ristrutturazione, la riforma organica del settore della dirigenza pubblica. Mi debbo pubblicamente lamentare di questo, anche se il rilievo può toccare direttamente il Governo; ma ritengo di dover fare ciò, perché noi, prima dello scioglimento anticipato della legislatura, stavamo quasi per varare la riforma della dirigenza, eravamo cioè arrivati ad un punto in cui si poteva considerare conclusa la discussione sulle linee generali e si potevano ritenere impostate quindi, in via di massima, le linee della riforma del settore: per cui, all'indomani dell'inizio della IX legislatura, si sarebbe potuti partire da quel « canovaccio » per avviare un discorso organico, compatibilmente con gli altri impegni dell'Assemblea. Invece, siamo riuniti per procedere, ancora una volta, ad una proroga del trattamento economico provvisorio del personale in questione, trattamento economico che non ha più alcun carattere di provvisorietà perché è diventato definitivo, visto che è prorogato di semestre in semestre o, al limite, di anno in anno, con misure tampone che lasciano tutti insoddisfatti: il Governo, che pure cerca di far fronte a questa necessità, ed i dirigenti dello Stato, che ogni volta vedono penalizzata una parte di quei miglioramenti, di cui pure, in linea di principio, ogni volta che approviamo un trattamento economico provvisorio, riconosciamo la necessità.

Il ministro – del quale conosco la concretezza e il serio ed efficiente impegno – ha detto che il disegno di legge per la riforma organica della dirigenza sarà pre-

sentato entro poche settimane; io mi auguro che questa sia la volta buona, ma vorrei, comunque, che l'impegno del Governo rispettasse gli accordi presi. Se è vero, infatti, che non è stata ancora varata la legge di riforma, è altrettanto certo che è già operante la legge-quadro sul pubblico impiego: allora, dobbiamo o no adottare provvedimenti, anche tampone, quali quelli recanti la proroga di un trattamento economico provvisorio dei dirigenti dello Stato, che siano però ispirati ai principi già sanciti dal Parlamento nell'articolo 26 e in tutto il complesso delle norme introdotte con la legge-quadro approvata l'anno scorso? Vorrei dire che nel provvedimento sottoposto al nostro esame non si tiene conto di quelle che erano le impostazioni della legge di riforma, che pure erano giunte ad un buon punto di elaborazione nella scorsa legislatura; né si prendono le mosse dalle indicazioni di massima fissate dalla legge-quadro tuttora vigente. L'ordine del giorno approvato dal Senato l'11 novembre dell'anno scorso, in sede di discussione dell'ultimo provvedimento di proroga del trattamento economico dei dirigenti dello Stato, impegnava il Governo a seguire determinate indicazioni, a mantenersi entro binari ben definiti.

In sede di conversione in legge del decreto n. 463, non più tardi di tre mesi fa, fu approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a definire la materia specifica del trattamento economico dei dirigenti statali e del parastato. Debbo con amarezza constatare che anche questo ordine del giorno è stato disatteso e il provvedimento in esame reca tutti i segni della superficialità e frettolosità con cui è stato redatto. Ad esempio, all'articolo 1 si prevede che, qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale fissato dal decreto-legge n. 681 dello scorso anno, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Ho pertanto la sensazione che si introducano miglioramenti economici che potrebbero risultare addirittura punitivi per i dirigenti dello Stato, poiché si ipotizza un trattamento economico inferiore a quello di cui tale personale già fruisce.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Si tratta di una norma di garanzia.

MAURO IANNIELLO. Ma quando si prevede legislativamente, non solo astrattamente, che vi sono delle fasce di dirigenti dello Stato che con i nuovi miglioramenti godranno di un trattamento economico inferiore a quello che hanno attualmente, la domanda che sorge spontanea è se il provvedimento sia stato elaborato con un minimo di razionalità.

Ma non è tutto. Vi è un'altra « perla » che vorrei sottolineare, ossia la norma relativa all'elevazione del compenso per lavoro straordinario. È vero che si riconosce che va rivalutata la formula attraverso cui viene stabilito il compenso orario, ma contestualmente si prevede che, in base al nuovo calcolo, il numero delle ore di lavoro straordinario non può essere tale da superare il beneficio precedentemente consentito. Quindi, o si vuol dire che prima si regalava lo straordinario, o di fatto si vuol prendere in giro la dirigenza statale riconoscendo un aumento del compenso orario, stabilendo nel contempo una riduzione del numero delle ore per mantenerlo nei valori precedenti.

Un'altra critica è relativa alla norma che prevede l'estensione del compenso incentivante. Per i dirigenti generali si prevede l'attribuzione di un assegno temporaneo, che è un beneficio sostitutivo del compenso incentivante, da prelevare da quello stesso fondo da cui si prelevano i compensi relativi al lavoro straordinario. Veramente si sta legiferando in un modo che non so fino a che punto può considerarsi serio!

Vorrei, infine, richiamare brevemente il contenuto degli emendamenti che ho presentato. Con il primo emendamento si prevede che la maggiorazione del 13 per cento, che è un riconoscimento economi-

co che tuttavia penalizza la dirigenza statale, venga corrisposta a partire dal 1º gennaio 1983, anziché dal 1º gennaio 1984. Il secondo e il terzo emendamento sono relativi, rispettivamente, al compenso per lavoro straordinario e al compenso incentivante. Un ulteriore emendamento prevede l'estensione delle norme del provvedimento ai dirigenti del parastato. Si tratta di un impegno che il Parlamento ha assunto nei confronti di questa categoria, e che è stato confermato in ordini del giorno e in dichiarazioni rese dal Governo in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un impegno ribadito anche in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale dei dipendenti del parastato, il 25 giugno di quest'anno, e riportato integralmente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 346, laddove espressamente è stabilito l'impegno per una omogeneizzazione degli ordinamenti e per una perequazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni. Ritengo che, nel momento in cui adeguiamo, anche se provvisoriamente, il trattamento economico dei dirigenti statali, non possiamo, nel contempo, non estendere tale beneficio anche alla dirigenza del parastato. Infatti, se è vero che l'adeguamento tra queste due categorie avverrà a partire dal 1985, è anche vero che, se medio tempore alla dirigenza dello Stato vengono riconosciuti dei miglioramenti economici, non si può non estenderli anche alla dirigenza del parastato. In quest'ottica si muove l'emendamento che ho presentato, volto a riconoscere anche ai dirigenti degli enti ricompresi nella disciplina recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, lo stesso miglioramento, con la stessa decorrenza, previsto per i dirigenti dello Stato. Le difficoltà che sono state poste nei pour parler con il ministro Gaspari si possono risolvere con l'aggancio alla parametrazione stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1981, laddove è prevista l'equiparazione dei gradi e delle qualifiche dei dirigenti del parastato con quelli dei dirigenti dello Sta-

to. C'è poi un problema di costi. Quando noi prevediamo un costo complessivo annuo di 90 miliardi circa, dei quali soltanto la metà verrà utilizzata per il primo semestre del 1984, il reperimento degli altri 5 miliardi e 200 milioni - tanto verrebbe a costare l'estensione del beneficio del 13 per cento - non credo farà saltare il tetto del disavanzo pubblico fissato qualche ora fa in Assemblea: come sono stati prelevati dal fondo di dotazione del Ministero del tesoro i 41 miliardi per il disegno di legge in esame, così possono essere prelevati anche i 5 miliardi relativi all'estensione del beneficio alla categoria dei dirigenti parastatali.

PRESIDENTE. Poiché sono stati sollevati dei rilievi, da parte del deputato Ianniello, circa il modo di condurre la Commissione, ritengo necessario precisare che la presidenza si è attenuta, per quanto riguarda la convocazione della Commissione, a quanto previsto dal regolamento ed alle decisioni del Presidente della Camera.

La discussione del disegno di legge avviene, per altro, entro limiti ben precisi. Innanzitutto occorre tener conto della scadenza al 31 dicembre 1983 delle disposizioni di cui si propone la proroga; in secondo luogo non può sottacersi l'opportunità della scelta del Governo di non ricorrere in materia all'adozione di un decreto-legge, ciò che postula, tuttavia, una sollecita approvazione del disegno di legge in esame da parte delle Camere. Infine, non va trascurato il fatto che il Senato ha dovuto attendere, per poter procedere all'approvazione del provvedimento, la fine della propria sessione di bilancio.

L'ufficio di presidenza della Commissione ha pertanto convenuto di anticipare il più possibile i tempi dell'esame del disegno di legge, in modo tale da mettere Parlamento e Governo nella condizione di esercitare le proprie attribuzioni in materia entro la data del 31 dicembre 1983. D'altra parte, l'andamento dei lavori dell'Assemblea non ha consentito all'ufficio di presidenza di riunirsi antecedentemente al termine della seduta di ieri e, per la con-

vocazione della Commissione, si è dovuto fissare un orario che non si sovrapponesse alla seduta dell'Assemblea. L'aver iniziato la discussione del disegno di legge prima del termine della sessione di bilancio risponde all'esigenza di consentire alla V Commissione di esprimere il proprio parere sul provvedimento tenendo conto degli eventuali emendamenti presentati, dei quali venga deliberata la trasmissione a tale Commissione.

In ordine, poi, ai problemi più generali sollevati nel corso del dibattito, desidero ricordare che da tempo la Commissione ha ravvisato l'opportunità di un'audizione del ministro per la funzione pubblica sui problemi relativi all'attuazione delle iniziative di riforma della pubblica amministrazione, sulla base delle indicazioni del rapporto Giannini. A questo riguardo il ministro ha, per altro, suggerito di procedere a tale audizione dopo la definizione da parte delle Camere dei documenti della contabilità pubblica. Pertanto, alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa delle prossime festività, si darà luogo alla prevista iniziativa e, in quella sede, la Commissione potrà fornire al Governo tutti i suggerimenti che riterrà opportuni al fine di pervenire al riassetto organico della dirigenza pubblica, anche dal punto di vista economico, che rappresenta un aspetto non secondario della riforma della pubblica amministrazione.

NICOLA VERNOLA. Non sono un esperto nel settore del pubblico impiego perché, nel corso della lunga esperienza di lavoro in questa Commissione, ho sempre preferito privilegiare altri settori; però forse, qualche volta, il fatto di non essere particolarmente esperto di un determinato argomento può anche rappresentare un vantaggio, in quanto consente di guardare le cose senza la spinta di un interesse settoriale o di un interesse personale. Io non sono né un dirigente dello Stato, né un dirigente parastatale, né un professore universitario e pertanto mi sento davvero sereno nell'affrontare questo sintetico intervento. Debbo, tuttavia, esprimere un apprezzamento - e in questo |

dissento dal collega Ferrara - nei confronti del Governo che, forse mai come in questa occasione, avrebbe potuto giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza anche per la coincidenza, testé ricordata dal presidente, con la sessione di bilancio che, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, avrebbe potuto impedire il varo di una legge di spesa qual è, in fondo, il provvedimento in esame. Comunque, anziché rimproverare il Governo per il ritardo nella presentazione del disegno di legge - ritardo dovuto al fatto che il Governo è in carica da soli due o tre mesi e che il ministro doveva predisporre il testo del provvedimento, che peraltro non è solo di mera proroga credo che vada apprezzato il rispetto delle esigenze, più volte proclamate in questa Commissione e in Assemblea, di ridurre all'essenziale la decretazione d'urgenza e che, quindi, vada anche apprezzato lo sforzo del Governo di privilegiare la via seguita attraverso la presentazione di un ordinario disegno di legge.

Proprio perché forte soltanto della esperienza vissuta in questa Commissione, la quale, già da quando entrai a farne parte, cominciò a parlare dei problemi del riordino della dirigenza, se dovessi proporre un emendamento sulla base di tale esperienza, proporrei di spostare la data di proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti dello Stato dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre dello stesso anno, perché se in campo giudiziario vige la regola dell'economia dei giudizi, per cui esiste l'istituto della riunione di più procedimenti, nel nostro campo dovrebbe vigere il principio dell'economia dei lavori parlamentari. Infatti, io sono pronto a scommettere che nel mese di giugno del 1984 - e non per inerzia del Governo, perché io credo nell'impegno del ministro di presentare il disegno di legge entro il prossimo mese di gennaio, ma per i tempi tecnici propri dell'attuale sistema, che ci auguriamo possano essere modificati - noi ci troveremo a discutere un analogo provvedimento di legge. Non voglio formalizzare un emendamento in questo senso, ma sottopongo questa osservazione all'attenzione dei colleghi perché riflettano se non sia il caso, per ragioni di serietà del Parlamento, di prorogare al 31 dicembre – ove non vi fossero ostacoli tecnici – la efficacia del provvedimento.

Per quanto riguarda la dirigenza statale, resta fermo l'impegno, che è solo del Governo, ma dello Stato nel suo complesso, e quindi soprattutto del Parlamento, di giungere ad un riordino della materia che ponga rimedio ad alcuni errori compiuti qualche anno sono, quando fu varata la legge sulla dirigenza che non ha mai trovato piena applicazione e che, forse, ha rappresentato lo spunto per una serie di equivoci e di inconvenienti sulla funzionalità della pubblica amministrazione a livello di vertice; credo comunque che il provvedimento in esame costituisca un passo in avanti verso il conseguimento di quella finalità comune a tutte le forze politiche e che noi ci auguriamo possa trovare pratica attuazione nel giro di qualche mese.

Mi consentirà il collega Ianniello di non condividere soltanto un punto del suo intervento, quello relativo al problema del compenso per lavoro straordinario. È vero che il tetto di spesa rimane lo stesso e che l'adeguamento dell'emolumento è compensato da una riduzione del numero delle ore che è possibile destinare a tale prestazione lavorativa, ma ciò, da un lato, è dettato da una esigenza di contenimento della spesa e, dall'altro, corrisponde a quella che è stata sempre la linea del Parlamento, cioè di non considerare il lavoro straordinario né una forma di assistenza, né una forma di integrazione dello stipendio, ma solo una forma di giusta retribuzione di un lavoro effettivamente svolto. Debbo dire con molta franchezza che non sempre tale tipo di lavoro, nella pubblica amministrazione, è causato da effettiva esigenza; spesso infatti è una conquista, di fatto, di natura parasindacale che serve, appunto, alla realizzazione di quella integrazione di stipendio che tutti vogliono invece non si verifichi, quanto meno nella forma del lavoro straordinario.

Relativamente al problema della estensione dei benefici recati dal provvedimento ai professori universitari, ritengo che si possa in questa sede accedere a tale estensione. Credo che neppure da parte del Governo vi siano difficoltà in proposito se è vero, come ha dichiarato lo stesso ministro Gaspari, che nella stessa riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il disegno di legge oggi in discussione, è stato anche approvato un altro provvedimento avente ad oggetto miglioramenti economici per i docenti universitari, che, per motivi tecnici e finanziari, non è giunto contestualmente all'esame del Parlamento. Come ha ricordato il collega Ferrara, non è da sottovalutare il fatto che nella pubblica amministrazione, in genere, e in particolare nell'università la parte migliore del personale si sta allontanando, allettata, giustamente, da ben altri guadagni nel settore privato, data l'assoluta insufficienza retributiva specie per coloro che hanno optato, con grande senso di responsabilità, per il tempo pieno. Tutto ciò finisce per danneggiare gli interessi generali del paese, perché sottrae alle istituzioni pubbliche energie e forze culturali di estrema rilevanza.

Per quanto riguarda il problema della dirigenza del parastato è vero, come, ha detto questa mattina il ministro Gaspari, che questa categoria è assoggettata ad una disciplina diversa; ma proprio stante la provvisorietà di questo provvedimento, ritengo che, pur mantenendo la distinzione tra le due categorie di personale, non si possa non tener conto di quanto affermava il collega Ianniello in ordine alla proclamata volontà del Governo di procedere secondo una linea di tendenza che porti alla omogeneizzazione e alla perequazione dei trattamenti. La mancata estensione, quanto meno del 13 per cento di aumento, a favore dei dirigenti del parastato produrrebbe una apertura a forbice che non soltanto non sarebbe in linea con la proclamata volontà di perequazione ed omogeneizzazione, ma aggraverebbe, sia pure per sei mesi, se fossero davvero tanti, una sperequazione che è già oggetto di lamentele e che è riconosciuta dalle forze poli-

tiche e dallo stesso Governo, come risulta dagli atti parlamentari o governativi che il collega Ianniello ha richiamato. Concludendo, ritengo che l'iter del disegno di legge in discussione possa concludersi positivamente, cercando di assorbire, in base ad un principio di economia procedurale, nel provvedimento stesso i contenuti del disegno di legge, approvato in sede di Consiglio dei ministri, relativo all'estensione del trattamento economico ai docenti universitari, e, nel contempo, estendendo, sia pure limitatamente ai primi sei mesi del prossimo anno, e auspicando che non ostino insuperabili motivi di ordine tecnico e finanziario, i benefici economici previsti anche ai dirigenti del parastato, in base ad un elementare principio di equità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Poiché tra breve dovremo interrompere i nostri lavori in concomitanza con quelli dell'Assemblea, allo scopo di accelerare l'iter del provvedimento informo la Commissione che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 ».

(1. 1). Fusaro.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 ».

(1. 2). SCAGLIONE.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 ».

(1. 3).

IANNIELLO.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 ».

(1. 4). Loda, Strumendo, Soave.

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, ultimo comma, è assicurata mediante l'adozione delle misure previste dall'articolo 42 della legge n. 70 del 1975 ».

(1. 5). Fusaro.

All'articolo 1, sostituire il secondo comma con il seguente:

« A decorrere dal 1º gennaio 1983 e dal 1º gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 689, sono rispettivamente maggiorati del 13 per cento e del 14 per cento ».

(1. 6). IANNIELLO.

Al quarto comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1984 », con le seguenti: « 1° gennaio 1983 ».

(1. 7). IANNIELLO.

All'articolo 2, sostituire il primo comma con il seguente:

« A decorrere dal 1º gennaio 1983 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale, previsto dal 1º gennaio 1983 e dal 1º gennaio 1984, e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1º gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità ».

(2. 1). IANNIELLO.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«È abrogato l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'orario settimanale di lavoro dei dipendenti con qualifiche dirigenziali, ivi compresi i dirigenti generali e qualifiche superiori, è identico a quello stabilito per il personale di esercizio delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ».

(2. 2). IANNIELLO.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

Per i professori universitari appartenenti alla fascia degli ordinari che optino per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 1982, n. 869, ed eventuali successive modificazio-

ni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La misura dello stipendio spettante ai professori universitari a tempo pieno di cui al primo comma è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.

In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si applicano anche ai professori universitari appartenenti alla seconda fascia, allorché raggiungano l'ultima classe di stipendio e abbiano optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.

Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del citato decreto-legge n. 681, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei professori universitari a tempo pieno l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è riassorbito fino alla concorrenza del suo intero ammontare per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 39.

In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento né all'attribuzione di assegno ad personam.

(7. 01). Fusaro, Scaglione, Vernola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-ter.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 miliardi, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(7. 02).

FUSARO, SCAGLIONE, VERNOLA.

Tali emendamenti possono essere suddivisi in tre gruppi. Il primo gruppo riguarda gli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4 e 1. 5, che mirano alla estensione della maggiorazione del 13 per cento ai dirigenti del parastato, e che sono stati presentati da deputati di vari gruppi, e in relazione ai quali è stato espresso anche il consenso del gruppo del MSI-destra nazionale, che pure non ha presentato propri emendamenti in materia. Ta questi emendamenti rientra anche un emendamento Fusaro che reca una norma di copertura finanziaria.

Il secondo gruppo riguarda gli articoli aggiuntivi 7. 01 e 7. 02 – che contengono anche una apposita norma di copertura – volti a ricomprendere nel provvedimento in esame la materia dell'adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio, che costituisce oggetto di un disegno di legge del Governo, per altro non ancora presentato alle Camere.

L'ultimo gruppo comprende, infine, gli emendamenti 1. 6, 1. 7, 2. 1 e 2. 2, a firma del deputato Mauro Ianniello, tesi a modificare il testo trasmesso dal Senato e sui quali, stando alle conclusioni del dibattito, non si è registrato un consenso né da parte della Commissione né da parte del Governo.

Propongo pertanto che la Commissione deliberi la trasmissione alla V Commissione bilancio, per il prescritto parere, degli emendamenti del primo e del secondo gruppo, in particolare degli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5, 7. 01 e 7. 02, sui quali si è registrato un ampio consenso nell'ambito della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Francesco LODA. Desidero sottolineare l'opportunità di consentire alla Commissione bilancio di filtrare gli emendamenti presentati in questa sede e ad essa trasmessi per il prescritto parere. Rilevo comunque che il gruppo comunista si riserva, non solo di valutare il proprio atteggiamento in sede di votazione degli stessi emendamenti, data soprattutto l'ampiezza delle materie trattate, ma anche la congruità del procedimento in relazione soprattutto ai tempi della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione potrà tornare a riunirsi al termine della sessione di bilancio per la discussione e l'approvazione del disegno di legge n. 1024 e che eventuali richieste di rinvio dovranno costituire oggetto di apposita proposta, sulla quale la Commissione stessa sarà chiamata ad una formale deliberazione.

Il seguito della discussione è rinviato a domani, mercoledì 21 dicembre 1983, al termine della seduta dell'Assemblea dopo la votazione del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per il 1984.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO